

ADEMPIMENTI

Periodicità dei Modelli INTRASTAT

di Luca Mambrin

Il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del **22 febbraio 2010** disciplina e stabilisce **modalità e termini** per la presentazione degli **elenchi riepilogativi delle cessioni intra di beni e dei servizi** resi a soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro UE e degli **elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni e servizi ricevuti** da soggetti passivi stabiliti in altro Stato membro UE.

In particolare ai sensi dell'art. 1 del Decreto i soggetti passivi Iva che effettuano **operazioni o acquisti nei confronti di soggetti passivi stabiliti in altro Stato Ue** devono presentare:

- **Mod. INTRA-1** per le cessioni intracomunitarie di beni e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli art. 7-quater e 7-quinquies del D.P.R. 633/72;
- **Mod. INTRA-2** per gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi generiche di cui all'art. 7-ter del D.P.R. 633/72.

In merito alla **periodicità di presentazione** dei modelli Intra, premesso che se per un mese o un trimestre non è stata compiuta **nessuna operazione non esiste alcun obbligo dichiarativo e che la periodicità annuale non è più prevista**, gli elenchi vanno presentati:

- in caso di **periodicità mensile?** entro il **25 del mese successivo** a quello di riferimento;
- in caso di **periodicità trimestrale?** entro il **25 del mese successivo al trimestre di riferimento**.

L'art. **2 comma 1 del D.M. 22/02/2010** prevede che ciascun elenco riepilogativo debba presentato con periodicità:

- **trimestrale**, dai contribuenti che hanno realizzato, nei **quattro trimestri precedenti** e per **ciascuna categoria di operazioni** (acquisti, cessioni, prestazioni di servizi rese e prestazioni di servizi ricevute), un ammontare totale trimestrale **non superiore a 50.000 euro**;
- **mensile**, dai contribuenti che hanno effettuato operazioni, **nel trimestre di riferimento e/o in uno dei quattro trimestri precedenti**, un ammontare **superiore a 50.000 euro**.

Il successivo **comma 4** prevede poi che i soggetti che presentano un elenco riepilogativo con periodicità trimestrale e che, nel corso di un trimestre, **superano la soglia di euro 50.000 devono presentare l'elenco riepilogativo con periodicità mensile a partire dal mese successivo a quello in cui tale soglia è superata**.

Come precisato poi anche nella C.M. 14/E/2010 il superamento o meno della soglia di 50.000 euro deve essere accertato **distintamente** per l'elenco delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese, da un lato, e per l'elenco degli acquisti di beni e delle prestazioni di servizi ricevute, dall'altro. È quindi possibile che il medesimo soggetto sia tenuto, per esempio, **ad una periodicità trimestrale per l'elenco relativo agli acquisti di beni e servizi ed una periodicità mensile per l'elenco relativo alle cessioni di beni e servizi**. Inoltre, va tenuto presente che, nel caso di superamento della soglia di 50.000 euro per una singola categoria di operazioni (cioè solo per le cessioni intracomunitarie di beni ovvero solo per i servizi resi a soggetti passivi comunitari, ovvero solo per gli acquisti intracomunitari di beni o solo per i servizi ricevuti da soggetti passivi intracomunitari), **scatta l'obbligo di presentazione mensile per l'intero elenco di cessioni o di acquisti**.

Dunque, le singole categorie di operazioni relativi ai beni ed ai servizi **non si sommano**, ma sono considerate singolarmente; tuttavia, il superamento della soglia per una singola categoria comporta l'applicazione della periodicità mensile anche per l'altra categoria.

Si vedano i seguenti esempi:

- se nel corso di un trimestre un soggetto passivo ha realizzato **cessioni intracomunitarie di beni pari a 60.000 euro** e, nel medesimo periodo, ha **prestato servizi per 10.000 euro**, sarà tenuto a presentare **mensilmente** l'elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie di beni e dei servizi intracomunitari resi;
- se nel corso di un trimestre un soggetto passivo ha realizzato **acquisti intracomunitari di beni pari a 30.000 euro** e, nel medesimo periodo, **ha ricevuto prestazioni di servizi per 55.000 euro**, sarà tenuto a presentare **mensilmente** l'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi intracomunitari ricevuti.

Quindi se il limite di 50.000 euro è stato **superato anche in uno solo dei quattro trimestri dell'anno precedente**, il contribuente sarà tenuto ad una periodicità mensile **per almeno quattro trimestri consecutivi** (art. 2, comma 1, lett. a, DM 22.2.2010); potrà ritornare a presentare trimestralmente gli elenchi, se non supererà la soglia di 50.000 euro per almeno quattro trimestri consecutivi.

I requisiti di periodicità devono essere quindi costantemente monitorati: come detto infatti se il soggetto obbligato che presenta un elenco riepilogativo trimestralmente **nel corso di un trimestre supera la soglia dei 50.000 euro** (da considerare sempre per ogni singola categoria di operazioni), deve passare alla periodicità mensile a partire **dal mese successivo a quello in cui il limite viene superato**: in questo caso, per i periodi mensili già trascorsi, vanno presentati gli elenchi riepilogativi **opportunamente contrassegnati**.

Quindi, come precisato anche nelle C.M. 14/E/2010 e 36/E/2010 nel caso in cui il limite venga superato:

- **nel mese di gennaio**, il soggetto obbligato dovrà presentare un elenco trimestrale

entro il **25 febbraio**, contrassegnando nel frontespizio la casella “**primo mese del trimestre**”;

- **nel mese di febbraio**, dovrà presentare entro il **25 marzo** un elenco trimestrale contenente i dati relativi a gennaio e febbraio, contrassegnando nel frontespizio la casella “**primo e secondo mese del trimestre**”;
- **nel mese di marzo**, dovrà presentare un elenco trimestrale contenente i dati di gennaio, febbraio e marzo entro il **26 aprile**, contrassegnando la casella “**trimestre completo**”.

I soggetti passivi che hanno **iniziato l'attività da meno di quattro trimestri** presenteranno gli elenchi con cadenza trimestrale, sempre che, nei trimestri già trascorsi e in quello in corso, non sia stato superato per ciascuna categoria il limite di 50.000 euro.